

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 226/2018, ad iniziativa dei consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati, Busilacchi, concernente «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"», nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Presoatto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Augusto Curti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 agosto 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 20 agosto 2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2 e 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 agosto 2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Augusto Curti

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 226/2018, ad iniziativa dei consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati, Busilacchi, concernente «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"», nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 agosto 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 20 agosto 2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20/08/2018;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

## Relazione tecnico finanziaria

**PDL N. 224/18** “Modifica alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie” e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” **PDL N. 226/18** modifiche alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale” nel testo licenziato dalla IV commissione assembleare. **Relatori: Volpini - Pergolesi (Abbinate ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno)**

**Testo unificato**”**Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995 , n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” e 9 agosto 2017 n. 27 “Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”**

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

### **Art. 1** **(Modifica alla l.r. 9/2003)**

L'articolo, attraverso l'aggiunta dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”), stabilisce che l'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente è requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia disciplinati dalla legge medesima.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2** **(Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017)**

L'articolo si limita a sostituire il titolo della legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 (Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale) per renderlo adeguato alle modifiche normative introdotte dagli articoli seguenti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 3** **(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/2017)**

L'articolo riscrive le finalità della l.r. 28/2017 per renderla adeguata alle modifiche normative introdotte dagli articoli seguenti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 4** **(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 28/2017)**

L'articolo introduce nella normativa regionale dettata in materia di prevenzione vaccinale (l.r. 28/2017) il rinvio alle disposizioni legislative relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale di cui alla legge regionale che disciplina i servizi educativi per l'infanzia (l.r. 9/2003).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 5** **(Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017)**

L'articolo si limita a riscrivere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2017 per ragioni di coordinamento tecnico.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**  
***(Invarianza finanziaria)***

Invarianza: la disposizione attesta l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**  
***(Dichiarazione d'urgenza)***

L'articolo contiene l'abbreviazione del termine di promulgazione e di entrata in vigore della legge.